

38483-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di consiglio

del 30.05.2018

Sentenza n. 1224

Reg. gen. n. 12648/2018

composta dai signori:

dott. Mirella Cervadoro	Presidente
dott. Luciano Imperiali	Consigliere
dott. Stefano Filippini	Consigliere
dott. Giuseppe Coscioni	Consigliere
dott. Giuseppe Sgadari	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,
avverso l'ordinanza del 05/03/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
nei confronti di:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4
- 5'
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

h

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero in relazione ad un immobile di proprietà comunale in quanto abusivamente occupato dagli indagati, ai quali si contestano i reati di cui agli artt. 633-639-bis, 639 e 677, comma 2, cod.pen..

2. Il Tribunale rilevava che non fosse configurabile il fumus dei reati ipotizzati:

a) in ordine al reato di cui all'art. 633 cod.pen., perché gli indagati erano bambini al tempo in cui l'ex macello comunale era stato occupato dal centro sociale Tempo Rosso, il Comune aveva prestato ventennale acquiescenza alla occupazione, sostanzialmente legittimandola ed impedendo la configurazione dell'elemento soggettivo in capo agli indagati;

b) in ordine al reato di cui all'art. 639, comma 2, cod.pen., perché i murales dipinti sui muri dell'immobile non rientravano nel concetto di imbrattamento, non era noto chi li avesse dipinti e neppure poteva configurarsi il dolo del reato, anche in conseguenza della mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 633 cod.pen.;

c) quanto al reato di cui all'art. 677, comma 2, cod.pen., perché non vi era prova di una situazione di pericolo idonea a mettere a rischio l'incolumità delle persone ed, in ogni caso, non sarebbe spettato agli indagati porvi rimedio ma, semmai, al Comune, proprietario dell'immobile.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, deducendo:

1) violazione di legge per avere il Tribunale qualificato il reato di cui all'art. 633 cod.pen. come istantaneo ad effetti permanenti anziché come reato permanente, dalla cui natura dovrebbe discendere la sussistenza dell'illecito contestato agli indagati anche sotto il profilo soggettivo.

Si dà atto che nell'interesse degli indagati è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. La questione giuridica sulla natura permanente o meno del reato di cui all'art. 633 cod. pen., posta dal ricorrente, non rileva in questa sede, tenuto conto che il

Tribunale ha, comunque, escluso la sussistenza del fumus del reato anche sotto il profilo inerente all'elemento soggettivo, a causa del lungo periodo di tempo, circa 20 anni, in cui il Comune, proprietario dell'immobile, aveva prestato acquiescenza alla supposta occupazione abusiva, ingenerando il convincimento negli indagati, attraverso atti positivi come il pagamento dell'utenza relativa al consumo di energia elettrica dell'immobile, della legittimità dell'occupazione, così escludendone il dolo.

Sotto questo profilo, il ricorso è del tutto generico e non configura alcuna violazione di legge, a fronte di una motivazione che ha valorizzato un elemento sintomatico significativo e che, per questo, non può dirsi meramente apparente. Ne consegue il rigetto del ricorso.

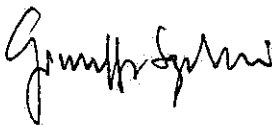
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.05.2018.

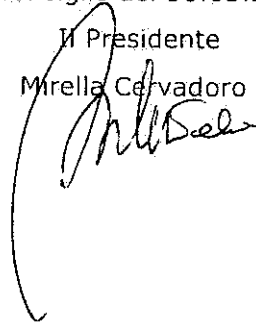
Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Mirella Cervadoro



UFFICIO DEL CANCELLIERE
SEGRETERIA GENERALE

10 AGO. 2018



Il Cancelliere

MASSIMO FASSLERINI